



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

DETERMINA n. 587 del 12/06/2026

STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

**OGGETTO: FORNITURA DI PRODOTTI PER LA NUTRIZIONE ENTERALE
OCCORRENTI A PAZIENTI DOMICILIARI E IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO
NUTRIDRINK COMPACT GUSTI VARI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE
ARIA_2023_020, LOTTO 15 - DITTA DANONE NUTRICIA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT**

Direttore Struttura: **PANARELLI CESARINO**
Responsabile procedimento: **BONI ANTONELLA**

Determina n. 587 del 12/06/2026

Fascicolo 213/2024 Cl: 1.06.03
Proposta n. 1494/2026



IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con decreto n. 993 del 05/08/2021, in attuazione degli articoli 16 e 17 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 15 bis del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502;

PREMESSO che è necessario procedere all'approvvigionamento del prodotto per alimentazione enterale di seguito indicato, occorrente a pazienti domiciliari e in regime di ricovero ospedaliero afferenti al territorio di competenza di questa ASST e precisamente:

- ◆ Nutridrink Compact gusti vari - CONF da 4 Bottiglie da 125 ml (2,4 kcal/ml);

DATO ATTO che:

- con Decreto n. 716 del 11/07/2024 è stata effettuata l'adesione alla Convenzione ARIA_2023_020 – lotto 15 “Prodotti per nutrizione artificiale e servizi connessi” aggiudicato alla Danone Nutricia S.p.A. società benefit di Milano (MI), con scadenza in data 13/05/2027;
- relativamente al lotto citato, il valore economico concesso è risultato insufficiente al fabbisogno reale delle strutture aziendali e dei servizi domiciliari utilizzatrici del prodotto oggetto della suddetta fornitura;
- è pertanto necessario procedere ad una nuova adesione alla medesima convenzione al fine di garantire la continuità della fornitura e di soddisfare le esigenze di questa Azienda;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 449 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 7 comma 1 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e dell'art. 58 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, gli Enti del Servizio Sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali o convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A.”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 510 della L. 28 dicembre 2015 n. 208, le Amministrazioni Pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso dette convenzioni possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo trasmessa al competente ufficio della

Determina n. 587 del 12/06/2026



Corte dei Conti qualora il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della medesima Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

CONSIDERATE le determinazioni regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario per l'anno 2026 adottate con DGR n. XII/5589 del 30/12/2025 e le normative in essa richiamate in quanto vigenti, nonché le pregresse deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia ivi elencate, in quanto specificamente pertinenti alla funzione di programmazione acquisto e controllo delle risorse strumentali necessarie al funzionamento del sistema;

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi delle sopra citate determinazioni regionali, è stabilita per le aziende ed enti del sistema sanitario regionale l'obbligatorietà di adesione alle Convenzioni stipulate dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) e Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 comma 3 della citata L. 23 dicembre 1999, n. 488 e l'espresso divieto di attivare procedure di acquisto relative a beni e/o servizi già oggetto di contratti/Convenzioni stipulati dai medesimi enti, nonché il divieto di attivare procedure di acquisto autonome relative ad iniziative per approvvigionamenti già oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite al suddetto soggetto aggregatore;

DATO ATTO dell'obbligo di acquisto per il tramite esclusivo del Soggetto Aggregatore Regionale sopra citato o Consip S.p.A. di beni e servizi compresi nelle categorie e soglie individuate dal DPCM 11/02/2026, adottato ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DL 24 aprile 2014 n. 66 convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, per le quali l'acquisto non può avvenire per via autonoma da parte degli Enti Sanitari se non all'interno delle soglie annuali di obbligatorietà previste, salvo richiedere al medesimo soggetto aggregatore, l'attivazione della relativa procedura di acquisto, per le esigenze di approvvigionamento in tali ambiti merceologici, qualora non sia già attiva una convenzione dello stesso soggetto o di Consip;

CONSIDERATO che, ai sensi delle sopra citate disposizioni, le Aziende sanitarie, in sede di programmazione dei propri acquisti, sono tenute conseguentemente a verificare che siano disponibili convenzioni regionali o in subordine di CONSIP, con la possibilità in caso negativo di procedere ad attivare autonome procedure di acquisto per la stipula di contratti di durata limitata fino alla attivazione della convenzione regionale già nel frattempo programmata;

Determina n. 587 del 12/06/2026



CONSIDERATO che, in via residuale rispetto alle procedure centralizzate, le Aziende sanitarie regionali possono procedere attraverso forme di acquisizione aggregata, tramite le unioni di acquisto il cui perimetro è determinato dalla DGR Lombardia n. X/7600 del 20/12/2016;

DATO ATTO che l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA), ha attivato la convenzione di seguito indicata:

- ARIA_2023_020 – lotto 15 “Integratore completo ipercalorico, liquido, somministrabile per via orale pronta all'uso” - attivato in data 13/05/2024 e avente scadenza il 13/05/2027, aggiudicato a favore della Ditta Danone Nutricia S.p.A. società benefit di Milano (MI);

DATO ATTO che i prodotti di cui trattasi non sono ricompresi tra le categorie merceologiche di cui al sopra citato D.P.C.M. 11/07/2018;

DATO ATTO che con nota conservata in atti, il Responsabile della Struttura Complessa di Farmacia Ospedaliera e Territoriale, ha espresso parere favorevole in ordine all'adesione alla precitata Convenzione ARIA_2023_020 - Lotto 8 “Formulazione peptidica, ipercalorica (1,5-1,6kcal/ml), iperproteica (6,5-7g/100ml) con proteine del siero del latte idrolizzate e aminoacidi ramificati” provvedendo altresì a trasmettere il fabbisogno aziendale dei prodotti oggetto della fornitura necessario a soddisfare le esigenze di pazienti domiciliari e in regime di ricovero ospedaliero quantificato nella misura di cui alla tabella allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato);

VISTA la documentazione relativa alla convenzione in esame, nonché tutte le informazioni necessarie per l'avvio delle procedure di adesione mediante NECA (Negozio Elettronico Centrale Acquisti);

RITENUTO dunque, in applicazione delle disposizioni sopra richiamate e della nota del predetto Dirigente della Struttura di Farmacia di aderire alla convenzione sopra citata per il lotto di aderire alla convenzione sopra citata per il lotto suindicato ed incluso nello stesso Allegato;

DATO ATTO che con nota prot. n. 59280 in data 22/12/2020, considerati i vincoli derivanti dalle citate disposizioni normative e dagli indirizzi regionali sopra richiamati, il Direttore della Struttura complessa Gestione Acquisti, in caso di urgenza di acquisire i prodotti ricompresi nelle convenzioni centralizzate regionali o nazionali, è stato autorizzato a sottoscrivere anticipatamente gli ordinativi di fornitura, sulla base della preventiva

Determina n. 587 del 12/06/2026



valutazione tecnica circa la corrispondenza dei prodotti offerti in convenzione con le specifiche esigenze delle strutture utilizzatrici, dalle quali abbia acquisito il rispettivo fabbisogno;

DATO ATTO che, in considerazione dell'urgenza di acquisire il fabbisogno per la fornitura del prodotto sopra citato, si è anticipatamente provveduto ad emettere in data 08/06/2026 ordinativo di fornitura (n. 220488116), a titolo di prenotazione dell'impegno del fornitore nei confronti di questa ASST per il quantitativo stimato dalla struttura proponente e per il conseguente importo presunto di spesa sulla base delle condizioni predeterminate dalla suddetta centrale di committenza;

CONSIDERATO che, con riferimento al quantitativo presunto per 11 (undici) mesi del prodotto, stimato dal Responsabile della struttura competente, il costo della fornitura sulla base delle condizioni offerte è determinabile complessivi € 823,68 Iva 10% esclusa;

DATO ATTO che l'adesione alla predetta convenzione, a parità di consumi, non comporta una maggior spesa su base annua, in quanto il prezzo offerto è invariato rispetto al contratto precedente;

DATO ATTO che la predetta fornitura di interesse di questa ASST risulta ricompresa nella programmazione triennale acquisti 2025-2027 adottata con decreto n. 367 del 31/03/2025, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;

RITENUTO di nominare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023 su proposta del Responsabile Unico del Progetto (RUP) che ne ha preventivamente verificato l'assenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, quale Direttore dell'Esecuzione del contratto derivante dalla predetta adesione la Dirigente Farmacista della Struttura Complessa di Farmacia Ospedaliera e Territoriale, Dott.ssa Roberta Chittolina, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la convenzione di cui trattasi;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), a cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, è stato individuato il Dr. Raffaele Bonora Dirigente della Struttura Gestione Acquisti;

TENUTO CONTO che il responsabile del procedimento **BONI ANTONELLA** attesta la completezza, la regolarità e la legittimità dell'istruttoria;

Determina n. 587 del 12/06/2026



DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Bilancio - Programmazione Finanziaria e Contabilità attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

DETERMINA

1. di aderire alla Convenzione di seguito indicata stipulata dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) di Regione Lombardia per la fornitura dei prodotti indicati nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato), aggiudicata alla Ditta ivi indicata, per i quantitativi, all'importo unitario e per la spesa complessiva riportata analiticamente nel medesimo prospetto:
➔ Convenzione ARIA_2023_020 – lotto 15 "Integratore completo ipercalorico, liquido, somministrabile per via orale pronta all'uso" - attivato in data 13/05/2024 e avente scadenza il 13/05/2027, aggiudicato a favore della Ditta Danone Nutricia S.p.A. società benefit di Milano (MI);
2. di dare atto che l'adesione alla predetta convenzione comporta, relativamente ai prodotti oggetto della fornitura, per il periodo di validità del contratto previsto per 11 (undici) mesi e comunque sino e non oltre il 13/05/2027, una spesa complessiva presunta pari ad € 906,05 (Iva 10% inclusa) che viene conteggiata sul conto economico n. 80103505 dei bilanci 2026-2027, come di seguito indicato:

CONTO ECONOMICO	SEZIONALE BILANCIO	2026	2027	TOTALE IVA INCLUSA
80103505	TERRITORIO	453,02 €	0,00 €	453,02 €
80103505	OSPEDALE	453,02 €	0,00 €	453,02 €
TOTALE IVA INCLUSA				906,05 €

3. di nominare, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che ne ha preventivamente verificato l'assenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, quale Direttore dell'Esecuzione del contratto derivante dalla predetta adesione la Dirigente Farmacista della Struttura Complessa di Farmacia Ospedaliera e Territoriale, Dott.ssa Roberta Chittolina, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la convenzione di cui trattasi;

Determina n. 587 del 12/06/2026



4. di recepire la documentazione relativa alla predetta Convenzione scaricabile dal sito web dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti Regione Lombardia;
5. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE della STRUTTURA

PANARELLI CESARINO

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)